



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO SULLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI ATTRIBUITA NELL'ANNO 2024 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2023 E ANNO DI IMPOSTA 2022 (Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)

Premesso che:

- l'articolo 63 bis del Decreto legge 112/08 come convertito dalla Legge 133, 6 agosto 2008, ha riconosciuto al contribuente la facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille dell'Irpef a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza;

Dato atto che:

- in applicazione dell'articolo 16 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 (che ha apportato modifiche ai precedenti dpcm del 23 aprile 2010 e del 7 luglio 2016), i comuni destinatari delle somme del 5 per mille dell'Irpef redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti chiaramente la destinazione e l'utilizzo delle somme attribuite (che si ricorda sono destinate al sostegno delle attività sociali svolte nel comune di residenza del contribuente);

- il Ministero dell'Interno, nella circolare F.L. n. 81/2022, ha evidenziato che il pagamento delle quote spettanti ai comuni per l'anno d'imposta 2020 - anno finanziario 2021 è stato effettuato in data 6 luglio 2022, secondo l'elenco fornito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate;

- i comuni che hanno ricevuto contributi pari o superiori a 20.000 euro devono trasmettere la documentazione di rendicontazione esclusivamente in via telematica mentre i comuni che hanno ricevuto contributi inferiori a 20.000 euro hanno l'obbligo di compilare i documenti e di conservarli agli atti del proprio Ufficio per almeno dieci anni anche per successivi controlli e ispezioni operati dalle competenti Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

Precisato che:

- il rendiconto e la relazione illustrativa devono essere pubblicati sul sito web del comune entro trenta giorni dopo la scadenza del termine previsto per la loro redazione (un anno dalla ricezione delle somme) art. 16 c. 3 del D.P.C.M. 23 luglio 2020;

- i comuni dovranno trasmettere via PEC all'indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it, il link al rendiconto pubblicato sul proprio sito web, entro 7 giorni dall'avvenuta pubblicazione;

Dato atto che:

- l'importo destinato dai contribuenti residenti nel Comune di Brandizzo nell'anno finanziario 2023 (anno d'imposta 2022) ammonta ad € 4.209,43.

- la predetta somma di € 4.209,43 è stata trasferita dallo Stato nel corso del 2024 ed è stata introitata nel Bilancio comunale con la Determinazione di accertamento d'entrata n. 450 del 20.08.2024, alla risorsa 2081/2/1, esercizio finanziario 2024-2026, annualità 2024.

Vista la circolare F.L. n. 81 del 28.07.2022 del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con la quale, in applicazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 23 luglio 2020, sono state impartite le nuove istruzioni in merito alla rendicontazione che i comuni devono presentare per l'utilizzo del contributo 5 per mille dell'Irpef e sono stati predisposti due distinti prospetti: il Modello A deve essere compilato in caso di esternalizzazione del servizio e per ente beneficiario del contributo. Il Modello B deve essere compilato in caso di contributi assegnati direttamente a privati e/o gestione diretta del servizio da parte del comune.

Preso atto che le somme corrispondenti al 5 per mille dell'IRPEF introitati alla risorsa 2081/2/1, esercizio finanziario 2024-2026, annualità 2024 sono confluiti in Avanzo di Amministrazione 2024 e successivamente sono stato applicati per finanziare il capitolo in uscita 4100/22/1 "Assistenza specialistica per assistenza alunni con disabilità";

Premesso che:

- Con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e ss.mm.ii. è stato garantito il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona diversamente abile al fine di promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;
- Con il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 139, sono stati attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazione di svantaggio;
- La circolare ministeriale 3390/2001 stabilisce che spetta all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della Legge 104/92;

Considerato che:

- per assistenza specialistica s'intende un servizio educativo di assistenza scolastica erogato attraverso l'affiancamento dell'alunno con disabilità di un operatore specialistico che contribuisca al perseguimento degli obiettivi del PEI, che la scuola concorda con i soggetti coinvolti, famiglia compresa;
- l'operatore con funzioni di assistente specialistico, collabora alla realizzazione del PEI nelle forme e nei tempi la cui decisionalità spetta alla scuola e al dirigente scolastico, in accordo con le parti che sottoscrivono il piano educativo individualizzato;
- è necessario garantire il servizio in parola in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio cittadino, ivi comprese le scuole dell'infanzia comunali;

I benefici introitati nell'anno 2024 sono stati destinati per sostenere il servizio di assistenza educativa specialistica alle autonomie in favore dei minori in condizioni di disabilità cognitiva o fisica, frequentanti l'Istituto Comprensivo "G. Rodari di Brandizzo". Il servizio in oggetto al perseguimento degli obiettivi del PEI, che la scuola concorda con i soggetti coinvolti, famiglia compresa. L'intervento educativo specialistico è realizzato ed integrato con quelli educativi e didattici dei docenti curricolari e di sostegno, al fine di favorire l'effettiva partecipazione attiva dell'alunno disabile alle attività della classe. L'operatore specialistico fornisce ai docenti un supporto pratico-funzionale, socio-relazionale e di facilitazione della comunicazione per tutte quelle attività scolastiche, ludico-ricreative e formative definite nel PEI dell'alunno. Per l'Anno Scolastico 2024/2025 il servizio di assistenza educativa specialistica è stato affidato con la Determinazione n. 512 del 20.09.2024 alla Cooperativa di animazione Valdocco di Torino ed è stato garantito un monte ore settimanale pari a 63, a beneficio di nr. 15 alunni disabili. Con Determinazione n. 297 del 09.05.2025 è stato impegnato l'ulteriore importo di € 4.209,43 sul capitolo 4100/22/1, finanziato da applicazione di avanzo vincolato derivante dalla somma incassata nel 2024, a favore della Cooperativa di animazione Valdocco di Torino per il servizio sopra descritto, per l'Anno Scolastico 2024.2025.

La presente relazione, unitamente al rendiconto Modello allegato A, verrà pubblicata all'albo on line del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi e sul sito web del Comune, il link relativo al rendiconto pubblicato verrà trasmesso via PEC all'indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it, entro 7 giorni dall'avvenuta pubblicazione;

La medesima rendicontazione, riferendosi ad un contributo d'importo inferiore a € 20.000,00 verrà conservata agli atti per la durata di anni dieci, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D.P.C.M. 23 luglio 2020, al fine di eventuali controlli amministrativo-contabili.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE WELFARE,
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT
Cecilia Bergaglio
F.to digitalmente